



## **Titolo**

PROCESSO SPORTIVO IN GENERE – RICORSO E RECLAMO – MOTIVI DI GRAVAME – SPECIFICITÀ

## **Descrizione**

È principio di carattere generale che i motivi di gravame, pur se non rubricati in modo puntuale né espressi con formulazione giuridica rigorosa, devono essere comunque esposti con specificità sufficiente a fornire almeno un principio di prova utile alla identificazione delle tesi sostenute a supporto della domanda finale. Parte reclamante deve, in altri termini, offrire indizi dai quali ragionevolmente desumere vizi della decisione avversata, incombendo su di essa - anche nel giudizio sportivo - l'onere della formulazione e dell'individuazione dei vizi inficianti la decisione di cui si duole, adducendo concreti elementi idonei a dimostrare quantomeno la possibilità di sussistenza dei denunciati vizi. (CFA, Sez. I, n. 0078 CFA del 4 febbraio 2021).

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 98/CFA/2022-2023/A

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Marzocco

## **Riferimenti normativi**

art. 49, comma 4, CGS; art. 101, comma 3, CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0098 CFA dell'8 maggio 2023 (Procuratore Federale/EM., S.C., GM., GS.V. e D.O.)**